

TI_GERICHTE 12.2007.111 vom 24. April 2007

TI Tribunale d'appello, 2007-04-24, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.2007.111_d20070424

FR: TI_GERICHTE 12.2007.111 du 24 avril 2007

IT: TI_GERICHTE 12.2007.111 del 24 aprile 2007

Regeste

Responsabilità dello Stato per ospedale, termine di decorrenza della prescrizione, nozione di conoscenza del danno in caso di azione di regresso avviata da AI

Erwägungen

E. 1

Il Pretore ha ritenuto che la notifica di pretese del 23 gennaio 2003 fosse tardiva in considerazione del fatto che l'attrice già al momento in cui ha riconosciuto ad _____ un grado di invalidità del 1'80%, l'11 dicembre 2000, era a conoscenza del danno patito. Inoltre, da quel momento e fino al giorno della notifica delle pretese, a mente del giudice di prime cure, non è intervenuta alcuna modifica significativa dello stato di salute dell'assicurato, per cui la situazione poteva ritenersi stabile e l'attrice era quindi in grado di conoscere il danno in tutte le sue componenti. Donde la perenzione dell'azione in risarcimento del danno patito e la reiezione dell'azione.

E. 2

Le conclusioni del primo giudice sono contestate dall'appellante, la quale ritiene, tra l'altro, di essere venuta a conoscenza del danno unicamente al momento in cui il dott. F_____, medico curante dell'assicurato, si è espresso definitivamente sull'invalidità permanente, totale e definitiva di quest'ultimo, ossia il 23 gennaio 2003, atteso che fino a quel momento lo stato di salute del paziente non poteva ritenersi ancora stabilizzato e quindi il processo che aveva provocato il danno non poteva ritenersi concluso, ciò che comporta la non decorrenza del termine di perenzione annuale. Tanto più che le parti si erano accordate su una perizia extragiudiziaria per far accertare eventuali responsabilità dei medici. In ogni caso, in concreto determinante sarebbe semmai per il computo del termine annuale di perenzione, non già la data della prima decisione di riconoscere un grado di invalidità dell'80%, resa l'11 dicembre 2001 dall'Ufficio AI, bensì quella della successiva decisione di erogazione della rendita, con l'indicazione degli importi della rendita per l'assicurato e delle rendite complete per la moglie e la figlia, ossia il 25 gennaio 2002.

E. 3

Pacifica è nella fattispecie l'applicazione della Lresp per l'operato del primario e dei medici dell'Ospedale civico di L_____ che hanno curato il paziente. La Lresp prevede l'adempimento, da parte di chi vuole ottenere un risarcimento dall'ente pubblico, di precisi atti formali da compiersi entro termini altrettanto precisi la cui inosservanza comporta la perenzione della pretesa. Chi pretende il risarcimento del danno deve, prima di promuovere l'azione giudiziaria, notificare la propria pretesa (art. 19 cpv. 1 Lresp) nel termine di un anno dal giorno in cui ha conosciuto il danno (art. 25 cpv. 1 Lresp) e l'ente pubblico deve pronunciarsi entro tre mesi, ritenuto che il silenzio vale quale risposta negativa (art. 19 cpv.

2 Lresp). L'azione giudiziaria del danneggiato deve poi essere promossa entro sei mesi dalla risposta dell'autorità (art. 25 cpv. 2 Lresp). In analogia con i criteri sviluppati in applicazione dell'art. 60 cpv. 1 CO in tema di prescrizione dell'azione di riparazione, il termine di perenzione comincia a decorrere da quando il creditore conosce l'esistenza, la natura e gli elementi del danno, in modo da poter fondare e motivare un'azione giudiziaria (DTF 126 III 163 consid. 3c; 112 II 118 consid. 4; 108 Ib 99, consid. 1c). Poiché la conoscenza del danno include pure la cognizione della sua estensione, il danneggiato deve essere in grado di valutare almeno a grandi linee il danno complessivo e il processo che lo provoca deve essere concluso. Finché l'evento dannoso è in atto non può sussistere la conoscenza dell'intero danno e il termine di perenzione non comincia a decorrere (DTF 126 III 163 consid. 3c; 111 II 436; 109 II 418 consid. 3; Brehm, in Berner Kommentar, 3 a edizione, Berna 2006, n. 227 e segg. ad art. 60). L'inizio del termine non risale però al momento in cui il danneggiato avrebbe potuto scoprire l'entità del suo credito facendo prova dell'attenzione richiesta dalle circostanze: ciò vale, quanto meno, finché il creditore non sia edotto degli elementi essenziali della pretesa, potendosi esigere solo allora ch'egli si informi sui particolari e sulle precisazioni necessarie per promuovere una causa (DTF 109 II 435). Resta d'altra parte sottinteso che la conoscenza del danno ai sensi della citata dottrina e giurisprudenza comprende anche la consapevolezza del nesso causale naturale: solo quando è conosciuta la causa del danno può essere individuato il suo responsabile, per la determinazione del quale, in talune circostanze, si può rendere necessaria una perizia. La parte lesa, in questo caso, avrà conoscenza certa della persona responsabile solo al momento della ricezione della perizia (DTF 131 III 61 consid. 3.1.2.; Brehm, op. cit., n. 61a ad art. 60).

E. 4

Come accennato in narrativa, le parti, annunciate il caso dell'assicurato all'assicurazione RC del convenuto e avvertasi necessaria la verifica dell'operato dei medici che hanno trattato il paziente, hanno affidato il compito di chiarire la situazione a due periti per il tramite della FMH. Il referto peritale è stato inviato alle parti il 7 maggio 2002 (doc. F), ossia dopo l'intervenuta decisione dei competenti Uffici cantonali AI di riconoscimento dell'invalidità dell'interessato, l'11 dicembre 2001, e di fissazione degli importi delle rendite, il 25 gennaio 2002. Se già al momento della comunicazione del riconoscimento dell'invalidità pari all'80% a partire dal 1° dicembre 2000 ad _____ si sarebbe eventualmente potuto considerare come accertato e conosciuto il danno per l'attrice, come sostenuto dal Pretore, non altrettanto chiaro poteva ritenersi in quel momento il nesso tra gli interventi medici, la sopravvenuta invalidità dell'interessato e il danno patito dall'attrice, subingressa nei diritti dell'assicurato ai sensi dell'art. 52 LAI e dell'art. 48 ter LAVS. Infatti, proprio perché non vi era certezza sul fatto se nella fattispecie i medici avessero commesso una violazione dell'arte medica, dalla quale sarebbe insorta l'invalidità per il paziente, l'attrice non poteva sapere se tra le azioni o omissioni dei medici e la subita invalidità vi fosse un legame di causalità naturale (e per finire causale) senza attendere il risultato della perizia extragiudiziaria. Come sopra rilevato, l'esistenza di un nesso naturale e causale è infatti condizione necessaria, oltre al danno, per fondare e motivare un'azione di responsabilità nei confronti del convenuto. In quest'ottica, il solo fatto di aver accertato, con la decisione dell'11 dicembre 2001, il verificarsi delle condizioni per ammettere l'assicurato al beneficio di prestazioni AI e la susseguente fissazione degli importi in suo favore non determina ancora un danno sul quale poter fondare un'azione giudiziaria nei confronti del convenuto, proprio perché il nesso causale tra la possibile violazione dell'arte

medica e le prestazioni di invalidità erogate non era ancora stato chiarito al momento delle decisioni dell'Ufficio AI. Nella fattispecie la perizia extragiudiziaria è stata intimata alle parti il 7 maggio 2002 (doc. F). Avendo l'attrice inoltrato le proprie pretese il 23 gennaio 2003 (doc. A), il termine annuale di cui all'art. 25 Lresp non era ancora venuto a scadenza, per cui il Pretore avrebbe dovuto respingere l'eccezione di perenzione sollevata dal convenuto e istruire la causa anche nel merito. Visto che già per questi motivi la decisione pretorile deve essere annullata, le altre censure presentate dall'appellante possono rimanere indecise.

E. 5

La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di entrambe le sedi seguono la soccombenza (art. 148 CPC). L'accoglimento dell'atto di appello impone la riforma della decisione anche per quanto riguarda il dispositivo delle spese processuali e delle ripetibili di primo grado, che devono essere ridotte, atteso che, in conseguenza del presente giudizio, la decisione pretorile non pone più fine alla lite (II CCA 20 luglio 2007 inc. n. 12.2006.126, 31 maggio 2006 inc. n. 12.2006.53, 22 marzo 2006 inc. n. 12.2005.145).

E. 5.1

L'indennità per gli onorari di patrocinio va calcolata in base alla vTOA (tariffa dell'ordine degli avvocati) in vigore al momento dell'apertura della procedura giudiziaria (art. 16 cpv. 2 del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili) - che non vincola in ogni caso il giudice ma ha solo valore indicativo - tenendo conto della natura e del valore della lite e delle prestazioni indispensabili del patrocinatore (art. 150 CPC) e in considerazione dell'importanza e della complessità della causa, dell'ampiezza del lavoro fornito e del tempo che l'avvocato vi ha consacrato (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 18 ad art. 150; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, App, m. 66 ad art. 150). In presenza di una lite terminata per l'accoglimento di un'eccezione preliminare, come nel caso qui in esame, l'ammontare delle ripetibili va calcolato in applicazione dell'art. 11 vTOA (II CCA 24 ottobre 2007 inc. 12.2006.173, 23 ottobre 1997 inc. n. 12.97.235, 12 agosto 1999 inc. n. 12.99.122; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 36 ad art. 150), ovvero secondo la nota formula (pubblicata in BOA n. 1 p. 15; cfr. Cocchi/Trezzini, op. cit., ibidem) che media l'onorario per valore (art. 9 vTOA) con quello orario (art. v10 TOA), tanto più che anche il Tribunale federale ritiene che le ripetibili debbano essere stabilite in considerazione del valore litigioso, delle prestazioni fornite e del tempo impiegato dal patrocinatore come pure delle spese e dei disborsi (spese di cancelleria, telefoniche, ecc.) indispensabili (cfr. sentenza del Tribunale federale del 6 luglio 2006 4P.116/2006).

E. 5.2

L'art. 9 vTOA prevedeva, per le pratiche aventi valore determinato, quando il valore litigioso si situa tra fr. 500'000.- e fr. 1'500'000.-, un onorario normale variante dal 4% al 7%. Non si può ritenere che la causa qui oggetto di giudizio fosse semplice e con ciò tale da giustificare l'applicazione della percentuale minima del 4%: per le tematiche affrontate, tutto sommato circostanziate, essa impone per contro di far capo ad una fatturazione medio-bassa, sicché appare giustificato applicare una percentuale del 5%, con un onorario per valore di fr. 26'251.45 (valore di causa di fr. 525'029.- indicato in replica). In merito al dispendio orario profuso dal patrocinatore dell'attrice, va innanzitutto osservato che egli è intervenuto unicamente dopo l'inoltro dell'allegato di petizione. Ha tuttavia affrontato nella

replica (19 pagine) non solo la questione dell'eccezione preliminare ma anche il merito della lite; egli ha inoltre partecipato all'udienza preliminare limitata all'esame dell'eccezione e ha infine allestito l'allegato conclusionale scritto (di 10 pagine). La quantificazione in 30 ore del dispendio di tempo, considerata anche un'adeguata consultazione della cliente appare in ogni caso, in assenza di migliori indicazioni da parte del patrocinatore del convenuto, consona all'effettivo impegno profuso. In considerazione dell'importanza della causa, ben si giustifica inoltre di riconoscere al legale una retribuzione oraria di fr. 250.- (II CCA 20 maggio 1998 inc. n. 12.98.18, 9 luglio 1998 inc. n. 12.98.24, 6 aprile 2001 inc. n. 12.2001.55), con un onorario orario, secondo l'art. 10 vTOA, di fr. 7'500.-. Ne risulta in definitiva un'indennità per ripetibili, secondo la formula $(2 \times OV \times OT)/(OV + OT)$, arrotondata per difetto di fr. 13'000.-.

E. 6

Visto quanto precede, l'appello è accolto e la decisione impugnata riformata nel senso che l'eccezione di perenzione è respinta e gli atti vengono ritornati al Pretore per l'istruttoria di merito. Le spese processuali e le ripetibili di seconda istanza seguono la soccombenza. Per questi motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG dichiara e pronuncia: I. L'appello 15 maggio 2007 AP 1, è accolto e di conseguenza i dispositivi 1 e 2 della sentenza 24 aprile 2007 della Pretura del Distretto di Bellinzona sono così riformati: 1. L'eccezione di perenzione dell'azione in risarcimento del danno è respinta. 2. La tassa di giustizia di fr. 4'000.- e le spese di fr. 100.- sono poste a carico della convenuta, che rifonderà all'attrice fr. 13'000.- a titolo di ripetibili. II. Gli oneri processuali della procedura di appello, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 2'400.- b) spese fr. 100.- fr. 2'500.- già anticipate dall'appellante, sono poste a carico dell'appellato che rifonderà alla controparte fr. 3'000.- a titolo di ripetibili di seconda istanza. III. Intimazione a: – RA 1; – RA 2. Comunicazione alla Pretura del Distretto di _____. Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello La presidente _____ Il segretario Rimedi _____

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.